

Roma, 21 ottobre 2022

Circolare n. 256/2022

Oggetto: Dogane – Importatore non stabilito nell’UE – Avviso ADM del 19 ottobre 2022.

Con l’avviso in oggetto l’ADM richiamando la circolare n. 40/D del 2021, ha reso alcune indicazioni in tema di importatore stabilito al di fuori dell’UE, con riguardo alla rappresentanza in dogana.

Viene confermato che l’importatore non stabilito nell’UE può solo nominare un "rappresentante doganale indiretto", stabilito nel territorio dell’UE, che agirà come "dichiarante"; le deroghe a tale condizione sono esclusivamente quelle definite dall’art.170, par.3, del Codice doganale UE.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [319/2021](#)
Allegato uno
CM/cm*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

AVVISO

IMPORTATORE STABILITO AL DI FUORI DELL'UE. CIRCOLARE N.40/2021

Roma, 19 ottobre 2022 – Come noto quest'Agenzia ha a suo tempo emanato la circolare 40/2021, concernente indicazioni operative nel caso di importatore stabilito al di fuori dell'UE, con riguardo, tra l'altro, alla rappresentanza in dogana.

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute in merito alla possibilità di utilizzare la rappresentanza diretta nella specifica fattispecie, si ritiene opportuno fornire ulteriori dettagli in proposito.

Sulla base di approfondite attività istruttorie intraprese anche con i competenti servizi dell'UE - DG Taxud Customs Legislation - , si rappresenta che con il parere fornito dai servizi unionali è stato pienamente confermato quanto già chiarito nella citata circolare n. 40/2021 e le cui considerazioni principali vengono di seguito evidenziate:

- l'importatore non stabilito nell'UE può solo nominare un **“rappresentante doganale indiretto”**, stabilito nel territorio dell'UE, che agirà come **“dichiarante”**;
- le deroghe a tale condizione sono esclusivamente quelle definite dall'articolo 170, par. 3, del CDU.

In sintesi, a fronte di operazioni effettuate da un importatore non stabilito nell'UE il tracciato dichiarativo dell'importazione di merci relativo al *data element* 13 06 000 000 non deve essere valorizzato, in quanto il rappresentante indiretto deve trovare collocazione, nell'ambito del medesimo tracciato, nel *data element* 1305 relativo al dichiarante.

I Servizi della Commissione, escludendo la possibilità di utilizzo della rappresentanza diretta da parte di importatore non stabilito nel territorio dell'UE, hanno, inoltre, precisato che nel caso di specie non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito nell'UE, nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.